

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Oggetto: L. 112/2016 - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - Dopo di Noi. Indirizzi di programmazione regionale per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art.3 del D.M. del 23.11.2016 e criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali - Fondo nazionale 2020.

### **LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Politiche Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la proposta che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione.

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

### **DELIBERA**

- di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n.112/2016, gli "Indirizzi di programmazione regionale per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art.3 del D.M. del 23.11.2016 per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare "Dopo di Noi" di cui alla L. 112/2016 e criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali - Fondo nazionale 2020", riportati nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

2. di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento pari complessivamente ad € 1.960.310,00 fa carico al bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 529 del 03.05.2021, come segue:

- Capitolo 2120210169 per € 1.466.883,30;
- Capitolo 2120210170 per € 356.493,91;
- Capitolo 2120210171 per € 136.932,79;

capitoli di spesa correlati in entrata al capitolo 1201010463 - accertamento n. 1825/2021.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(*Francesco Maria Nocelli*)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(*Francesco Acquaroli*)

Documento informatico firmato digitalmente

## **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

### *Normativa di riferimento*

- L. 104/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- L. 162/1998 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave".
- L.R. 18/1996 e s.m.i. "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità".
- L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
- L. 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare".
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23.11.2016.
- DDS n. 38/SPO del 16.03.2018 "L. 112/2016 - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - "Dopo di Noi" - Costituzione Gruppo Tecnico regionale".
- DPCM del 21.12.2020 "Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'annualità 2020" registrato dalla Corte dei Conti in data 26.02.2021 con n.456.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- DGR n.1674 del 30/12/2020: "Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio di previsione 2021-2023" approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di accompagnamento".
- DGR n.1675 del 30/12/2020: "Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio di previsione 2021/2023" approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023".
- L.R. 31 dicembre 2020, n. 53 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2021/2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021).
- L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 "Bilancio di previsione 2021/2023".
- DGR n. 391 del 06.04.2021 "Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2021-2023 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi - Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale".
- DDS n. 107/SPO del 20.04.2021 "Assegnazione statale relativa all'attuazione della L. 112/2016 concernente: "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - Dopo di Noi". Annualità 2020 - Accertamento entrata per € 1.960.310,00 - Cap. entrata n. 1201010463 del bilancio 2021/2023, annualità 2021".
- DGR n. 529 del 03.05.2021 "Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "L. 112/2016 - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - Dopo di Noi. Indirizzi di programmazione regionale per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art.3 del D.M. del 23.11.2016 e criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali – Fondo nazionale 2020".

### **Motivazione**

La Legge n. 112 del 22 giugno 2016 è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare (in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale), nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.

Con il DPCM del 21 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 26.02.2021 con n.456, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stato disposto il riparto del Fondo del "Dopo di Noi" per l'annualità 2020 tra le regioni ed è stato assegnato alla Regione Marche la somma di € 1.960.310,00 mentre per quanto riguarda le disposizioni attuative della suddetta Legge 112/2016 si rinvia al precedente D.M. 23.11.2016.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Quindi, in ottemperanza a quanto indicato all'art. 3, comma 3 della Legge n.112/2016 e all'art. 6 del D.M. del 23.11.2016 ed in continuità con le annualità precedenti, si approvano con la presente deliberazione gli indirizzi di programmazione regionale per l'attuazione degli interventi relativi al "Dopo di Noi" annualità 2020 nonché i criteri per il riparto delle risorse statali pari ad € 1.960.310,00 tra gli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che verranno successivamente comunicati al Ministero.

Tali indirizzi di programmazione ed i criteri di riparto delle risorse sono stati condivisi con il Gruppo Tecnico regionale sul "Dopo di Noi", appositamente costituito con DDS n. 38/SPO/2018, così composto:

- a) dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport;
- b) responsabile della P.O. "Politiche di sostegno alle persone con disabilità" - Servizio Politiche Sociali e Sport;
- c) analista delle politiche e dei servizi sociali del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità;
- d) n. 5 coordinatori di Ambito Territoriale Sociale;
- e) n. 1 rappresentante dell'ASUR Marche;
- f) n. 2 rappresentanti UMEA;
- g) n. 2 rappresentanti DSM;
- h) n. 4 rappresentanti della Consulta regionale per la Disabilità;
- i) n. 1 rappresentante del Comitato Marchigiano Vita Indipendente.

Al fine di dare continuità agli interventi già avviati sul territorio da parte degli Ambiti Territoriali Sociali nelle precedenti annualità si ritiene opportuno anche per l'annualità 2020 potenziare con il fondo nazionale dedicato al "Dopo di Noi" le azioni di cui all'art.5, comma 4, lett. a), b) e d) del D.M. del 23.11.2016, dato che per la realizzazione dell'azione prevista all'art. 5, comma 4, lett. c) ci si può avvalere della sinergia con altre linee di azione e con altre linee di finanziamento regionali quali ad esempio la L.R. n.18/96, i "Servizi di Sollievo" e i progetti di "Vita Indipendente".

Nello specifico il Fondo nazionale per l'anno 2020 pari ad € 1.960.310,00 verrà così suddiviso fra le tre azioni:

- art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 - lett. a) - 35% delle risorse pari ad € 686.108,50
- art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 - lett. b) - 45% delle risorse pari ad € 882.139,50
- art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 - lett. d) - 20% delle risorse pari ad € 392.062,00.

Tali percentuali sono meramente indicative in quanto potrebbero subire delle oscillazioni a seconda delle scelte proprie del territorio fatte dai singoli ATS che si confronteranno con i



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

destinatari degli interventi e le loro famiglie, le organizzazioni di rappresentanza ed altri eventuali attori da coinvolgere.

Le persone con disabilità possono accedere agli interventi previsti dalla Legge n. 112/2016 e successivo D.M. del 23.11.2016 previa valutazione multidimensionale effettuata dalle Unità Multidisciplinari per l'Età Adulta (UMEA) di cui agli artt. 9 e 11 della L.R. 18/96 e dai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) operanti nell'ambito delle Unità Operative Sociali e Sanitarie (U.O.Se.S) ai sensi della DGR n. 110/2015, ai quali viene affidata la presa in carico. Nel caso in cui la presa in carico sia congiunta UMEA e DSM, la valutazione multidimensionale dovrà essere effettuata in collaborazione, ai sensi della determina del Direttore Generale ASUR n. 536 del 06.09.2018.

La valutazione multidimensionale, redatta secondo i principi della valutazione bio-psicosociale in coerenza con il sistema di classificazione ICF, è finalizzata alla stesura del progetto personalizzato, redatto ai sensi dell'art. 14 della legge 328/2000, che individua i bisogni della persona con disabilità grave nella sua globalità a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, inclusi gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del D.M. del 23.11.2016.

Il progetto personalizzato viene redatto congiuntamente, per quanto di loro competenza, dall'assistente sociale del Comune di residenza della persona con disabilità e dall'UMEA/DSM sulla base della valutazione multidimensionale di cui sopra, al fine di delineare un percorso verso una maggiore autonomia in vista del venir meno del sostegno familiare o verso la deistituzionalizzazione nel caso di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare già inserite in strutture residenziali per un possibile inserimento in soluzioni alloggiative più coerenti con un ambiente di tipo familiare.

Il progetto personalizzato viene definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze. Qualora la persona con disabilità grave non sia nella condizione di esprimere la sua volontà, è sostenuta dai genitori, dal tutore, curatore o amministratore di sostegno o dal caregiver.

Il progetto personalizzato individua una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività d'impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso, secondo quanto indicato dall'art. 2, comma 4 del D.M. del 23.11.2016.

Il progetto personalizzato contiene, inoltre, il budget di progetto che definisce quantitativamente e qualitativamente tutte le risorse professionali, umane, strumentali ed economiche che consentiranno alla persona con disabilità grave di condurre la propria vita al



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

di fuori del nucleo familiare. Nel budget di progetto viene indicata anche l'eventuale compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza.

Tali progetti personalizzati devono essere trasmessi dal Comune di residenza della persona con disabilità all'Ente capofila dell'ATS in modo da sottoporli al tavolo di concertazione.

Gli ATS, ai quali spetta il coordinamento e la gestione degli interventi sul “Dopo di Noi”, sono tenuti a convocare periodicamente i tavoli di concertazione per valutare l’andamento delle azioni in atto e garantire così un monitoraggio costante della progettualità nel suo complesso attraverso l’analisi degli obiettivi raggiunti e delle criticità emerse, tenendo in considerazione le indicazioni delle UMEA e dei DSM riferite alle risultanze delle verifiche periodiche dei singoli progetti personalizzati.

Ai tavoli di concertazione vanno, inoltre, sottoposte le eventuali revisioni dei progetti personalizzati già in essere e gli eventuali progetti personalizzati dei nuovi richiedenti ai fini dell’adeguamento del Progetto di Ambito.

L’inserimento di eventuali nuovi utenti dovrà, quindi, essere valutato in sede di tavolo di concertazione tenendo conto del criterio della maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 4 del D.M. del 23.11.2016, ovvero delle limitazioni dell’autonomia della persona con disabilità, dei sostegni che può fornirgli la famiglia, della condizione abitativa ambientale e delle condizioni economiche sue e della fa-miglia. In ogni caso va garantita la priorità d’accesso:

- a) alle persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche, reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b) alle persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse in particolare all’età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c) alle persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molte lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all’art. 3, comma 4.

Il Progetto di Ambito da realizzarsi con il Fondo nazionale 2020, che include uno o più Progetti comunitari, deve scaturire dal tavolo di concertazione e deve anzitutto garantire la continuità con quanto già avviato sul territorio con le risorse nazionali riferite alle annualità precedenti a partire dal 2016 assegnate agli ATS e ove possibile potrà prevedere nuovi interventi o servizi, sempre nei limiti delle risorse disponibili.

I Progetti di Ambito a valere sul Fondo nazionale 2020 dovranno essere trasmessi al Servizio Politiche Sociali e Sport da parte di ciascun ATS, ai fini dell’approvazione, a seguito dell’effettivo utilizzo del 70% del Fondo nazionale 2019 loro assegnato.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

In continuità con quanto concordato per le annualità precedenti e di concerto con il Gruppo Tecnico regionale sul “Dopo di Noi” viene proposto di ripartire il Fondo nazionale 2020 pari ad € 1.960.310,00 tra gli ATS utilizzando lo stesso criterio ministeriale per il riparto tra le Regioni ovvero la quota di popolazione compresa tra i 18 e i 64 anni al 01.01.2020 (dati ISTAT). A seguito del riparto verranno impegnate nell’anno 2021 le suddette risorse a favore degli enti capofila degli ATS con apposito decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport.

Tenuto conto che attualmente gli ATS, viste le difficoltà riscontrate nell’avvio della progettualità “Dopo di Noi”, stanno utilizzando le risorse delle precedenti annualità, si provvederà alla liquidazione del Fondo nazionale 2020 in un’unica soluzione agli enti capofila degli ATS nell’anno 2021 o eventualmente nell’anno 2022 secondo le loro richieste, a seguito dell’approvazione della documentazione di spesa trasmessa a dimostrazione dell’intero utilizzo del Fondo nazionale 2019 e a condizione dell’avvenuta approvazione del Progetto di Ambito 2020.

Con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport verranno approvate le modalità per la presentazione dei Progetti di Ambito e per la verifica di utilizzo del Fondo nazionale da parte degli enti capofila degli ATS nonché la “Scheda Progetto”, la “Scheda rendicontazione” e la “Scheda monitoraggio”.

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali, la Regione è tenuta a fornire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le informazioni ritenute utili per una verifica sull’andamento della progettualità del “Dopo di Noi”, per cui si intende proseguire, così come già avviato con la programmazione 2019, con l’azione di monitoraggio sistematico attraverso la raccolta semestrale dei dati.

Di conseguenza gli ATS devono continuare a fornire le informazioni seguendo il seguente calendario:

- a) entro il 15 settembre di ogni anno i dati relativi al I° semestre (gennaio/giugno);
- b) entro il 15 marzo di ogni anno i dati relativi al II° semestre (luglio/dicembre).

Il Servizio Politiche Sociali e Sport effettuerà tale monitoraggio con il supporto del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione delle Disabilità – CRRDD. Le risultanze del monitoraggio saranno oggetto di analisi e studio da parte del CRRDD che provvederà a restituire i dati elaborati al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.M. del 23.11.2016.

La suddetta somma pari ad € 1.960.310,00, resa disponibile con DGR n. 391 del 06.04.2021,



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

risulta coerente, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto ed afferisce al bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 529 del 03.05.2021, correlato al capitolo di entrata n. 1201010463 - accertamento n. 1825/2021 effettuato con DDS n.107/SPO del 20.04.2021, come segue:

- Capitolo 2120210169 per € 1.466.883,30;
- Capitolo 2120210170 per € 356.493,91;
- Capitolo 2120210171 per € 136.932,79.

Trattasi di obbligazione esigibile nell'anno 2021 in considerazione di quanto sopra indicato.

Con riferimento alla normativa sugli aiuti di stato, trattandosi di risorse pubbliche, si è proceduto con nota ID n. 17098745 del 17.06.2019, così come stabilito dalla lettera A (Allegato A) del Decreto del Dirigente della P.F. "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate" n.12 del 26/07/2017, ad attivare la procedura di verifica dell'esistenza o meno di casi di aiuto di stato con la Segreteria Generale, in quanto competente in materia di aiuti di Stato e deputata a "dare supporto, sotto forma di pareri non vincolanti per la preparazione delle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica". Con nota ID 17354151 del 09.07.2019 la Segreteria Generale ha comunicato che rispetto a tale intervento non emergono profili di aiuto di stato.

Con DGR n. 529 del 03.05.2021 è stato richiesto parere alla Commissione Assembleare competente ed al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) sullo schema di deliberazione concernente: "L. 112/2016 - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - Dopo di Noi. Indirizzi di programmazione regionale per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art.3 del D.M. del 23.11.2016 e criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali – Fondo nazionale 2020".

La competente Commissione consiliare ha espresso in data 19.05.2021 il proprio parere favorevole n. 23/2021, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge regionale n. 49/2013, in quanto trattasi di criteri di riparto di risorse statali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso in data 27.05.2021 il proprio parere favorevole n. 26/2021 ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della Legge regionale n. 4/2007, in quanto trattasi di criteri di riparto delle risorse agli enti locali capofila degli Ambiti Territoriali Sociali.

In considerazione di quanto sopra esposto si chiede l'adozione del presente atto.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R.



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*(Maria Laura Bernacchia)*

Documento informatico firmato digitalmente

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.  
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.  
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
*(Giovanni Santarelli)*

Documento informatico firmato digitalmente

**ALLEGATI**



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **ALLEGATO A)**

**Indirizzi di programmazione regionale per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art.3 del D.M. del 23.11.2016 per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare "Dopo di Noi" di cui alla L. 112/2016 e criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali - Fondo nazionale 2020.**

#### **Premessa**

In Italia si stima che il 9,6% delle persone con disabilità grave tra i 18 e i 64 anni viva da solo, il 10,6% con il proprio partner, il 20,3% con il partner e i figli e circa il 50% con uno o entrambi i genitori. Fra questi ultimi risulta particolarmente critica la situazione di coloro che vivono con genitori anziani (circa un terzo). Inoltre il 54% circa delle persone con disabilità grave possono contare solo sull'aiuto dei genitori per le attività di cura che non costituiscono assistenza sanitaria, mentre solo il 17,6% usufruisce di assistenza domiciliare sanitaria o non sanitaria pubblica (Fonte: Istat). Questi pochi dati spiegano chiaramente perché il tema del "Dopo di Noi" assume grande rilievo non solo a livello delle singole famiglie, ma anche a livello di comunità e di enti pubblici.

Proprio per dare una prima risposta a questa tematica è stata varata la Legge 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", cosiddetta Legge sul "Dopo di Noi", volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità che trova la propria ratio nell'attuazione di alcuni principi della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

In particolare la legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave (non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità), prive di sostegno familiare (in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale) nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.

L'obiettivo è quello di dare una risposta alla preoccupazione dei genitori per il "dopo di loro", quando i propri figli dovranno affrontare la vita da soli, con la loro disabilità, senza nessuno che se ne prenda cura.

La legge pone in primo piano, quindi, il *"progetto di vita individualizzato"* della persona con disabilità ovvero il diritto all'autodeterminazione e libertà di scelta del come e con chi vivere in vista del venir meno del sostegno familiare. A tal fine vengono sostenuti con il Fondo dedicato al "Dopo di Noi" programmi e interventi innovativi di residenzialità come il *co-housing* o *gruppi-appartamento* che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa d'origine così da superare le situazioni attuali del "confinamento" in strutture di ricovero.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

La realizzazione degli interventi previsti dalla L. 112/2016 è stata demandata alle Regioni che, in attuazione del D.M. del 23.11.2016, devono definire programmi di indirizzo annuali, pertanto con la presente deliberazione la Regione Marche intende procedere alla individuazione degli indirizzi di programmazione regionale per l'annualità 2020 in continuità con quanto già avviato sul territorio negli anni precedenti a partire dal 2016 sino ad oggi.

Sulla base dei monitoraggi effettuati dal Centro Regionale di Ricerca e Documentazione delle Disabilità - CRRDD circa l'attuazione degli interventi del "Dopo di Noi" sul territorio regionale, è possibile fare un bilancio positivo in considerazione del fatto che gli Ambiti Territoriali Sociali, con il supporto di tutti gli attori coinvolti, hanno avviato i propri progetti seppure con tempi e modalità differenti a seconda delle peculiarità del territorio.

Per ciò che concerne la progettualità in questione si riportano di seguito i dati più significativi con riferimento ai beneficiari ed alle soluzioni alloggiative.

Le persone con disabilità inserite nei Progetti di Ambito risultano essere n.116 (circa il 61% maschi ed il 39% femmine), di questi circa il 34% hanno genitori che non sono più nella condizione di continuare a garantire il sostegno genitoriale mentre il 25% risultano essere privi di entrambi i genitori; i restanti beneficiari sono persone con disabilità grave in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, per le quali è comunque emersa la necessità di esigenze abitative extra-familiari. I beneficiari risultano perlopiù avere una disabilità intellettiva (65%) e disabilità fisico/motoria (24%) e mentale (9%); solo una persona inserita ha una disabilità sensoriale e solo 2 sono persone con disturbi dello spettro autistico.

Le soluzioni alloggiative, che complessivamente risultano essere n.29, hanno prevalentemente un unico modulo abitativo per massimo 5 ospiti e perlopiù reperite in regime di locazione in zone residenziali, caratteristica importante per garantire una maggiore integrazione nel tessuto sociale cittadino.

### **Beneficiari**

Le persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Ai soli fini del D.M. del 23.11.2016, la gravità si intende così come definita dalla legge 104/1992 all'art. 3, comma 3.

Fermo restando che gli interventi finanziati dal Fondo del "Dopo di Noi" sono rivolti alle persone la cui disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, è assicurata continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal raggiungimento di qualsivoglia limite di età, quindi se una persona è disabile grave dalla nascita o è divenuta disabile grave nel corso della sua vita, prima di compiere i 65 anni o anche dopo, ma non per patologie connesse direttamente all'età avanzata, può rientrare tra i destinatari della legge 112/2016.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **Valutazione multidimensionale e Progetto personalizzato**

I suddetti beneficiari potranno accedere agli interventi previsti dalla Legge n. 112/2016 e successivo D.M. del 23.11.2016, nei limiti delle risorse, previa *valutazione multidimensionale* effettuata dalle Unità Multidisciplinari per l'Età Adulta (UMEA) di cui agli artt. 9 e 11 della L.R. 18/96 e dai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) operanti nell'ambito delle Unità Operative Sociali e Sanitarie (U.O.Se.S) ai sensi della DGR n. 110/2015, ai quali viene affidata la presa in carico delle persone con disabilità, garantendo la presenza della componente clinica e sociale nell'ottica di una effettiva integrazione socio-sanitaria; nel caso in cui la presa incarico sia congiunta UMEA e DSM, la valutazione multidimensionale dovrà essere effettuata in collaborazione, ai sensi della determina del Direttore Generale ASUR n. 536 del 06.09.2018.

La valutazione multidimensionale, redatta secondo i principi della valutazione biopsicosociale in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute), dovrà analizzare le diverse dimensioni della vita delle persone con disabilità in particolare almeno le seguenti aree: a) cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici; b) mobilità; c) comunicazione e altre attività cognitive; d) attività strumentali e relazionali della vita quotidiana. Inoltre, la valutazione dovrà essere fatta, in prospettiva del miglioramento della qualità della vita, rispetto ai seguenti otto domini: 1) Benessere Fisico; 2) Benessere Materiale; 3) Benessere Emozionale; 4) Autodeterminazione; 5) Sviluppo Personale; 6) Relazioni Interpersonal; 7) Inclusione Sociale; 8) Diritti ed Empowerment.

È necessario che, in sede di valutazione multidimensionale, l'UMEA/DSM utilizzino strumenti adatti al sostegno alla persona nel processo decisionale nonché adottino strategie volte a facilitare la comprensione delle azioni proposte, in particolare nel caso di persone con disabilità intellettuale o del neuro sviluppo.

La valutazione multidimensionale è finalizzata alla stesura del *progetto personalizzato*, redatto ai sensi dell'art. 14 della legge 328/2000, che individua i bisogni della persona con disabilità grave nella sua globalità a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, inclusi gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del D.M. del 23.11.2016.

Il progetto personalizzato viene redatto congiuntamente, per quanto di loro competenza, dall'assistente sociale del Comune di residenza della persona con disabilità e dall'UMEA/DSM sulla base della valutazione multidimensionale di cui sopra, al fine di delineare un percorso verso una maggiore autonomia in vista del venir meno del sostegno familiare o verso la deistituzionalizzazione nel caso di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare già inserite in strutture residenziali per un possibile inserimento in soluzioni alloggiative più coerenti con un ambiente di tipo familiare.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Il progetto personalizzato viene definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze.

Qualora la persona con disabilità grave non sia nella condizione di esprimere la sua volontà, è sostenuta dai genitori, dal tutore, curatore o amministratore di sostegno o dal caregiver.

Il progetto personalizzato individua una figura di riferimento (*case manager*) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività d'impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso, secondo quanto indicato dall'art. 2, comma 4 del D.M. del 23.11.2016.

Il progetto personalizzato contiene, inoltre, il *budget di progetto* che definisce quantitativamente e qualitativamente tutte le risorse professionali, umane, strumentali ed economiche che consentiranno alla persona con disabilità grave di condurre la propria vita al di fuori del nucleo familiare. Nel budget di progetto viene indicata anche l'eventuale compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza.

Occorre, quindi, partire dalla cognizione dei sostegni formali ed informali che già ruotano attorno alla persona, valorizzare all'interno del progetto personalizzato i singoli apporti e risorse per poi integrare con le azioni proprie del "Dopo di Noi", coinvolgendo in questo percorso la famiglia e, ove possibile, le realtà associative locali.

Tali progetti personalizzati devono essere trasmessi dal Comune di residenza della persona con disabilità all'Ente capofila dell'ATS in modo da sottoporli al tavolo di concertazione.

L'assistente sociale del Comune di residenza e l'UMEA/DSM, ciascuno per le proprie competenze, definiscono congiuntamente le metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione dei singoli progetti personalizzati, sempre nell'ottica della soddisfazione del disabile e del miglioramento della qualità di vita.

Nel caso in cui la persona sia già stata valutata e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle di cui alla presente delibera, la valutazione e la progettazione vengono integrate con gli interventi specifici del "Dopo di Noi".

### **Misure di intervento finanziate con il fondo della Legge 112/2016 - "Dopo di Noi"**

Al fine di dare continuità agli interventi già avviati sul territorio da parte degli Ambiti Territoriali Sociali si ritiene opportuno destinare il Fondo nazionale per l'anno 2020 alle misure di intervento di seguito indicate:

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **Art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 - lett. a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3:** si intendono tutte quelle azioni propedeutiche al percorso di autonomia della persona con disabilità in vista del venir meno del sostegno genitoriale finalizzate all'accompagnamento verso l'uscita dal proprio nucleo familiare. Tale finalità può essere raggiunta sia attraverso le attività educative ovvero affiancando alla persona con disabilità un educatore che lo aiuti nella gestione delle attività quotidiane (fare la spesa o prendere un mezzo pubblico, l'uso del denaro, il disbrigo delle faccende domestiche nonché supporto nelle dinamiche relazionali in previsione dell'uscita dal nucleo familiare di origine) sia mediante soggiorni temporanei che permettano una graduale uscita dal nucleo familiare.

Nella Regione Marche alcune attività di affiancamento al disabile nel percorso verso l'autonomia di cui sopra vengono già attuate mediante la figura dell'educatore domiciliare finanziato con le risorse previste per gli interventi rivolti alle persone con disabilità, con il progetto "Servizi di Sollievo" rivolto alle persone con problemi di salute mentale e con gli assistenti personali previsti dal progetto "Vita Indipendente" regionale e ministeriale.

Pertanto, con il fondo del "Dopo di Noi" - annualità 2020, vengono finanziati esclusivamente i soggiorni temporanei periodici e continuativi per gruppi di persone al fine di sperimentare una graduale uscita dal nucleo familiare attraverso la condivisione di spazi abitativi in vista del successivo passaggio definitivo ad un contesto abitativo diverso ovvero in gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing.

- **Art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 - lett. b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4:** nello specifico si tratta di finanziare tutte le spese relative al personale, ai costi di gestione ed ai servizi necessari a supportare la domiciliarità per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, che condivideranno una soluzione alloggiativa messa a disposizione dalle famiglie, da enti pubblici o dal terzo settore. Per poter realizzare tale domiciliarità nel modo migliore occorre, inoltre, dare maggiore impulso ai servizi socio-sanitari e specialistici territoriali e considerarli in assoluta continuità con quanto previsto dagli interventi di cui alla L. 112/2016.

- **Art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 - lett. d) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4:** nello specifico si tratta di finanziare il pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi che andranno ad ospitare le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità. Si tratta di reperire sul territorio regionale appartamenti che presentino caratteristiche di civile abitazione, inclusa l'abitazione di origine del disabile, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. In linea con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale, la Regione Marche intende finanziare con le risorse del Fondo soluzioni alloggiative dalle seguenti caratteristiche:

- a) ospitalità per non più di 5 persone;
- b) requisiti strutturali minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione fermo restando l'accessibilità e la mobilità interna nonché il rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi;
- c) locali accessibili organizzati come spazi domestici prevedendo, nel rispetto della riservatezza, camere da letto preferibilmente singole, nonché adeguati spazi per la quotidianità ed il tempo libero arredati, ove possibile, con oggetti e mobili propri;
- d) utilizzo, ove necessario, di nuove tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di Ambient Assisted Living;
- e) strutture ubicate in zone residenziali o anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale di cui alla legge 141/2015 e comunque in un contesto territoriale non isolato, aperte alla comunità di riferimento.

Possono essere promosse iniziative di riutilizzo di patrimoni pubblici o privati per le finalità di cui alla presente deliberazione, resi disponibili da enti locali, familiari o reti associative di familiari di persone con disabilità.

Il Fondo della Legge 112/2016 - "Dopo di Noi" - annualità 2020 pari ad € 1.960.310,00 verrà suddiviso nel seguente modo:

- art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016, lett. a) - 35% delle risorse pari ad € 686.108,50
- art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016, lett. b) - 45% delle risorse pari ad € 882.139,50
- art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016, lett. d) - 20% delle risorse pari ad € 392.062,00.

Tali percentuali sono meramente indicative in quanto potrebbero subire delle oscillazioni a seconda delle scelte proprie del territorio fatte dai singoli ATS che si confronteranno con i destinatari degli interventi e le loro famiglie, le organizzazioni di rappresentanza ed altri eventuali attori da coinvolgere.

**Per quanto concerne gli interventi di cui alla lett. c) ci si può avvalere della sinergia con altre linee di azione e con altre linee di finanziamento regionali quali ad esempio gli interventi rivolti specificatamente alle persone con disabilità, i progetti "Servizi di Sollevo" e i progetti di "Vita Indipendente":**

- ***lett. c) Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana di cui all'art. 3, comma 5, anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art.***

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**3, comma 6):** si intendono interventi volti a sostenere processi formativi in favore delle persone con disabilità per l'accrescimento della consapevolezza (empowerment) rispetto le proprie scelte anche in prospettiva di una vita fuori dal contesto familiare, quali ad esempio corsi di formazione, attività laboratoriali, stage e tirocini di inclusione sociale.

Nella Regione Marche queste attività vengono già attuate all'interno dei Centri diurni o previste con il progetto "Servizi di Sollievo" o con il progetto ministeriale "Vita Indipendente" mentre gli stage e i tirocini di inclusione sociale vengono sostenuti con i fondi regionali destinati agli interventi per le persone con disabilità.

Tutti gli interventi finanziati con il fondo di cui alla presente deliberazione devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate all'art. 19 della Convenzione ONU, con particolare riguardo al comma 1, lett. a).

In merito alle spese per servizi socio-sanitari, sono ammissibili soltanto quelle di rilevanza sociale.

Gli interventi possono essere integrati con risorse regionali, di ambito o di soggetti terzi, sempre nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel Decreto Ministeriale, in funzione delle finalità della legge 112/2016.

### **Ruolo degli Ambiti Territoriali Sociali - Progetto d'Ambito**

Gli ATS, ai quali spetta il coordinamento e la gestione degli interventi sul "Dopo di Noi", sono tenuti a convocare periodicamente i tavoli di concertazione per valutare l'andamento delle azioni in atto e garantire così un monitoraggio costante della progettualità nel suo complesso attraverso l'analisi degli obiettivi raggiunti e delle criticità emerse, tenendo in considerazione le indicazioni delle UMEA e dei DSM riferite alle risultanze delle verifiche periodiche dei singoli progetti personalizzati.

Ai tavoli di concertazione vanno, inoltre, sottoposte le eventuali revisioni dei progetti personalizzati già in essere e gli eventuali progetti personalizzati dei nuovi richiedenti ai fini dell'adeguamento del Progetto di Ambito.

L'inserimento di eventuali nuovi utenti dovrà essere valutato in sede di tavolo di concertazione tenendo conto del criterio della maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del D.M. del 23.11.2016, ovvero delle limitazioni dell'autonomia della persona con disabilità, dei sostegni che può fornirgli la famiglia, della condizione abitativa ambientale e delle condizioni economiche sue e della famiglia. In ogni caso va garantita la priorità d'accesso:

- a) alle persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche, reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- b) alle persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse in particolare all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c) alle persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molte lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art. 3, comma 4.

Il Progetto di Ambito da realizzarsi con il Fondo nazionale 2020, che include uno o più *Progetti comunitari*, deve scaturire dal tavolo di concertazione e deve anzitutto garantire la continuità con quanto già avviato sul territorio con le risorse nazionali riferite alle precedenti annualità, e ove possibile prevedere nuovi interventi o servizi, sempre nei limiti delle risorse disponibili.

I Progetti di Ambito a valere sul Fondo nazionale 2020 dovranno essere trasmessi al Servizio Politiche Sociali e Sport da parte di ciascun ATS, ai fini dell'approvazione, a seguito dell'effettivo utilizzo del 70% del Fondo nazionale 2019 loro assegnato.

### **Criteri di riparto delle risorse e modalità di erogazione del Fondo**

In continuità con quanto concordato per le precedenti annualità e di concerto con il Gruppo Tecnico regionale sul “Dopo di Noi” viene stabilito di ripartire il Fondo nazionale 2020 pari ad € 1.960.310,00 tra gli ATS utilizzando lo stesso criterio ministeriale per il riparto tra le Regioni ovvero la quota di popolazione compresa tra i 18 e i 64 anni al 01.01.2020 (dati ISTAT). A seguito del riparto verranno impegnate nell’anno 2021 le suddette risorse a favore degli enti capofila degli ATS con apposito decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport.

Tenuto conto che attualmente gli ATS, viste le difficoltà riscontrate nell'avvio della progettualità “Dopo di Noi”, stanno utilizzando le risorse delle precedenti annualità, si provvederà alla liquidazione del Fondo nazionale 2020 in un'unica soluzione agli enti capofila degli ATS nell'anno 2021 o eventualmente nell'anno 2022 secondo le loro richieste, a seguito dell'approvazione della documentazione di spesa trasmessa a dimostrazione dell'intero utilizzo del Fondo nazionale 2019 e a condizione dell'avvenuta approvazione del *Progetto di Ambito* 2020.

### **Monitoraggio**

Al fine di una verifica sull'andamento della progettualità del “Dopo di Noi” si rende necessario proseguire con l'azione di monitoraggio sistematico attraverso la raccolta semestrale delle informazioni ritenute utili anche alla luce dei dati che questa Regione è tenuta a fornire al Ministero.

Pertanto, gli ATS sono tenuti a fornire le informazioni seguendo il seguente calendario:

- a) entro il 15 settembre di ogni anno i dati relativi al I° semestre (gennaio/giugno);
- b) entro il 15 marzo di ogni anno i dati relativi al II° semestre (luglio/dicembre).

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Il Servizio Politiche Sociali e Sport effettuerà tale monitoraggio con il supporto del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione delle Disabilità – CRRDD. Le risultanze del monitoraggio saranno oggetto di analisi e studio da parte CRRDD che provvederà a restituire i dati elaborati al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ai sensi dell'art.6, comma 4 del D.M. del 23.11.2016.

### **Modalità di presentazione dei Progetti di Ambito e verifica di utilizzo del Fondo nazionale.**

Le modalità per la presentazione dei *Progetti di Ambito* e per la verifica di utilizzo del Fondo nazionale da parte degli enti capofila degli ATS nonché la “Scheda Progetto”, la “Scheda rendicontazione” e la “Scheda monitoraggio” verranno approvati con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport.